



***RICORSO DI 2° GRADO PRESENTATO DALLA SOCIETA' ESTUDIANTES PER CONTO DEL TESSERATO BORREANI ANDREA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATO IL 14 MAGGIO 2026.***

---

## **RILEVATO DI FATTO**

Con reclamo di 2° Grado ritualmente presentato, la **Società Estudiantes** impugnava il provvedimento disciplinare nei confronti del tesserato **Borreani Andrea**, con il quale il Giudice Sportivo disponeva nei suoi confronti la squalifica fino al **30/06/2027** per condotta tenuta nei confronti dell'ufficiale di gara.

La reclamante sosteneva che la ricostruzione arbitrale non rappresentasse fedelmente l'accaduto, evidenziando come il contatto avvenuto al termine della gara dovesse essere interpretato quale gesto ironico e non quale atto intimidatorio o violento.

Veniva altresì contestata la valutazione della recidiva posta a fondamento dell'inasprimento della sanzione, osservando come il precedente disciplinare richiamato risalisse a circa dodici anni prima.

La società richiamava inoltre altri provvedimenti disciplinari pubblicati nei Comunicati Ufficiali di Calcio Liguria, sostenendo una presunta sproporzione della sanzione inflitta, rinnovando infine le proprie scuse nei confronti dell'ufficiale di gara.

## **ACQUISIZIONE DEGLI ATTI**

La Corte ha esaminato il rapporto arbitrale, il provvedimento di primo grado, il reclamo proposto e il successivo **supplemento** richiesto all'ufficiale di gara.

Nel **supplemento** l'arbitro confermava integralmente la ricostruzione già riportata nel referto originario, precisando che il contatto posto in essere dal tesserato non poteva essere interpretato quale gesto scherzoso o ironico, trattandosi di una pacca volontaria, decisa e consistente.

L'ufficiale di gara confermava inoltre il successivo comportamento aggressivo tenuto dal tesserato nei pressi dello spogliatoio arbitrale, culminato nel calcio sferrato alla porta dello spogliatoio stesso.

## **VALUTAZIONE DELLA CORTE**

La Corte ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento nella parte in cui contesta la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice Sportivo.

Le risultanze del rapporto arbitrale, integralmente confermate dal successivo supplemento, consentono infatti di ritenere accertato il comportamento contestato al tesserato, consistito in un contatto fisico volontario nei confronti dell'ufficiale di gara e nel successivo comportamento aggressivo tenuto nei pressi dello spogliatoio arbitrale.

Parimenti non può essere condiviso il richiamo operato dalla reclamante ad altri provvedimenti disciplinari relativi a fatti intersorsi tra calciatori. Le condotte poste in essere nei confronti degli ufficiali di gara rivestono infatti una particolare gravità sotto il profilo disciplinare, incidendo direttamente sull'autorità e sul regolare svolgimento delle competizioni sportive.

## **RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE**

Pur confermando integralmente l'accertamento dei fatti e la responsabilità disciplinare del tesserato, la Corte ritiene di dover procedere ad una **parziale rideterminazione** della sanzione.

Il provvedimento di primo grado ha correttamente valorizzato quale aggravante la presenza di un precedente specifico per fatti analoghi nei confronti di un ufficiale di gara. Tuttavia, il considerevole tempo trascorso dalla commissione di tale precedente attenua l'efficacia della recidiva ai fini della determinazione della sanzione.

Tale circostanza giustifica una parziale riduzione della pena originariamente inflitta

## **DECISIONE DI SECONDO GRADO**

Per questi motivi la Corte Sportiva di Appello

- respinge il reclamo nella parte relativa alla ricostruzione dei fatti;
- conferma integralmente l'accertamento della responsabilità disciplinare del tesserato **Borreani Andrea**;
- in parziale accoglimento del reclamo, **ridetermina la squalifica** inflitta al tesserato **Borreani Andrea fino al 31/03/2027** in luogo del 30/06/2027;
- dispone la restituzione parziale della tassa reclamo nella misura del 50%, avuto riguardo al solo parziale accoglimento del reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Genova, 8 Giugno 2026